



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 38/CS

Oggetto: Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e la disciplina fiscale del Terzo Settore

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 - 2022

Oggetto: Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e la disciplina fiscale del Terzo Settore

Come noto, è attivo fin dal 23 novembre 2021, data stabilita dal Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 – Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 – il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Gli enti che intendono iscriversi nel Registro possono effettuare l'iscrizione attraverso il portale dedicato <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>.

Le procedure d'iscrizione nel RUNTS sono disciplinate dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 e dalla Direttiva della Direzione Generale Terzo Settore del 29 luglio 2021, reperibile sul sito internet.

Della normativa recata dai Decreti Legislativi del 2017, è stata data notizia con la Circolare LND n. 20 del 7 settembre 2017 e, nel tempo, sono state emanate nuove disposizioni correttive della originaria disciplina.

Vengono rappresentate da parte di molte Associazioni Sportive appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, perplessità sull'opportunità o meno per le ASD di iscriversi al RUNTS.

L'iscrizione al Registro dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo Settore.

In particolare, per quanto riguarda le ASD, queste hanno la possibilità di iscriversi nel RUNTS con gli obblighi e le facilitazioni previste dalle disposizioni recate dal T.U. del Terzo Settore o di rimanere iscritte nel Registro CONI, sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2022, dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito dal D.Lgs. n. 39 del 2021, gestito dal Dipartimento per lo Sport, continuando a godere delle agevolazioni previste attualmente per il settore sportivo dilettantistico.

Il nuovo Registro, tuttavia, è previsto che sarà attivo soltanto nei prossimi mesi.

Può sussistere anche l'iscrizione, da parte della ASD, ad entrambi i Registri ma la normativa fiscale applicabile, in tal caso, è soltanto quella riservata agli enti del Terzo Settore con la conseguente perdita dei benefici fiscali previsti per l'attività sportiva dilettantistica.

E', pertanto, necessaria per le ASD, un'attenta riflessione circa la scelta di acquisire la qualifica di "ente del Terzo Settore".

L'art. 89 del CTS prevede che agli ETS – Enti del Terzo Settore – non si applicano le disposizioni recate dall'art. 143, comma 3, e dall'art. 144, comma 2, del TUIR nonché dall'art. 148, comma 3, dello stesso TUIR che disciplina il regime fiscale delle quote e contributi versati dai soci e le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei soci, associati o partecipanti e di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte della stessa organizzazione, che se rese verso pagamento di specifici corrispettivi assumono la natura di attività commerciale.

Non si applicano, poi, le disposizioni dell'art. 149 del TUIR, che prevede la perdita della qualifica di Enti non Commerciali in presenza di determinate condizioni, il cui ultimo comma, però, esclude l'applicabilità della norma alle ASD nonché la normativa recata dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La non applicabilità agli ETS delle norme suddette porta a ritenere che le ASD e le SSD che possono optare o optano per il regime fiscale della Legge n. 398/1991 e successive modificazioni, potrebbero non avere convenienza ad entrare a far parte della vasta platea degli ETS iscrivendosi al RUNTS.

Necessita, pertanto, un'attenta riflessione anche perché il CTS reca disposizioni di favore mutate in parte dalla normativa di favore per lo sport dilettantistico.

In particolare, le ASD potranno scegliere di accedere al RUNTS iscrivendosi, avendone i requisiti, nella sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale o in quella degli "Altri Enti del Terzo Settore".

L'iscrizione nella sezione delle APS comporta fiscalmente il mantenimento di un regime analogo a quello recato dall'art. 148, comma terzo, del TUIR – defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da Associazioni e associati -, la semplificazione ai fini IVA e la tassazione forfettaria dei redditi di natura commerciale con il coefficiente di redditività del 3% fino a 130.000,00 euro di ricavi.

Le Associazioni che, invece, riterranno di iscriversi nella sezione "Altri ETS" perderanno il beneficio sia della disposizione agevolativa recata dall'art. 148, terzo comma, TUIR di cui sopra nonché del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991, che, tuttavia, è sostituito da quello recato dall'art. 80 del CTS che stabilisce una tassazione anch'essa a forfait ma con percentuali più alte.

In conclusione, soltanto le ASD che non assumeranno la qualifica di ETS potranno continuare ad avvalersi della presunzione di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma terzo, del TUIR e dell'art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972; inoltre, non potrà più trovare applicazione in favore delle ASD senza fine di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi al RUNTS, la disciplina fiscale recata dalla Legge n. 398/1991.

A tale riguardo, le ASD in regime della Legge n.398/91, che introitano notevoli ricavi commerciali non connessi alle finalità istituzionali e, quindi, tassati nei modi ordinari, potranno valutare l'opportunità di godere del trattamento fiscale favorevole previsto per i ricavi derivanti dalle "attività diverse".